



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicata ai Capigruppo Consiliari	il	12/02/2004	Nr. Prot.	3118
<input type="checkbox"/>	Trasmessa al Prefetto	il		Nr. Prot.	
<input type="checkbox"/>	Trasmessa / Ritrasmissione al CO.RE.CO.	il		Nr. Prot.	
		il		Nr. Prot.	

ATTRAVERSAMENTO CON UN GASDOTTO INTERRATO IN CORRISPONDENZA DI VIA
GRAMSCI DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-FIRENZE AL KM. 17046.
APPROVAZIONE CONVENZIONE.

NR. Progr. **11**
Data **05/02/2004**
Seduta NR. **5**
Titolo
Classe
Sottoclasse

Cod. Materia : 12 1 RETI GAS - ACQUA - ECC.

L'anno DUEMILAQUATTRO questo giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
COCCHI ANNA	PRESIDENTE	S
PELI GIANFRANCO	ASSESSORE	S
LIPPARINI ADOLFO	ASSESSORE	S
MARINI ANGELINA	ASSESSORE	S
BUSSOLARI ROBERTA	ASSESSORE	S
ROTUNDO STEFANO	ASSESSORE	S
SANTAGADA GIULIO	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti	7	
TOTALE Assenti	0	

Assenti Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DR.SSA RAFFAELLA GALLIANI .

La Sig.ra COCCHI ANNA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ATTRAVERSAMENTO CON UN GASDOTTO INTERRATO IN CORRISPONDENZA DI VIA GRAMSCI DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-FIRENZE AL KM. 17046. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha richiesto a Ferservizi di Bologna l'autorizzazione all'attraversamento sotterraneo della linea ferroviaria "Bologna-Piacenza" al km. 17046 in corrispondenza di Via Gramsci con una tubazione convogliante gas metano;

Preso atto che in data 13.12.2003 è pervenuto a questo Comune dallo stesso Ferservizi lo schema di convenzione da approvare ai fini del rilascio dell'autorizzazione e che nello stesso atto sono previste le seguenti spese a carico di questa Amministrazione:

- €3.333,33, oltre I.V.A., di spese d'impianto;
- € 865,95 quale cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali;
- € 166,52 di spese di bollo;
- € 288,65, oltre I.V.A. 20%, per il canone annuo per la licenza in oggetto;

Ritenuto di dover procedere in merito approvando l'atto che si allega;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di disciplinare, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, fra questo Comune e Ferservizi s.p.a. con sede in Roma, che interviene in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana SPA di Roma, relativa all'attraversamento sotterraneo della linea ferroviaria "Bologna-Piacenza" al km. 17046 in corrispondenza di Via Gramsci con una tubazione convogliante gas metano;
- 2) Di dare atto che con successivo atto del Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa previsto per l'attivazione della succitata convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 11 DEL 05.02.2004

IL SINDACO
F.to (Cocchi Anna)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Raffaella Galliani)

**FERSERVIZI S.P.A. – SERVIZI IMMOBILIARI
CLIENT MANAGEMENT – SEDE DI BOLOGNA
CONVENZIONE n. G/03/0223**

per regolamentare il consenso ad interferire la linea ferroviaria “BOLOGNA - PIACENZA” con un attraversamento, costituito da un gasdotto (acciaio 114,30 mm a 4,8bar), interrato in corrispondenza di via Gramsci, al km 17.046 fra le Stazioni di ANZOLA e SAMOGGIA, in Comune di ANZOLA DELL' EMILIA (BO),

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - RFI S.p.A. -, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. Euro 20.338.109.932, iscritta al n° 7847/92 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, codice fiscale 01585570581 e partita I.V.A. 01008081000 (di seguito altrimenti denominata FS) in nome e per conto della quale interviene **FERSERVIZI S.P.A. – Servizi Immobiliari Client Management -** con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. Euro 103.292.000, interamente versato, iscritta al n° 18/92 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 741956, codice fiscale e partita I.V.A. 04207001001 - cui FS, con Contratto di Gestione del 9/3/1999 ha affidato Mandato con Rappresentanza, tra l'altro, per la gestione negoziale degli attraversamenti e parallelismi ferroviari e per la stipula degli Atti relativi - nella persona del Sig. Costantino Perno nato a Mazzarino (CL) il 19 maggio 1952 in qualità di Legale Rappresentante, in virtù dei poteri conferitigli

E

“COMUNE di ANZOLA DELL'EMILIA”,

in seguito altrimenti denominato “Richiedente”, con sede legale in Comune di. . .
.....
(.....) via.....
..... n P. I.V.A..... C.F.....
..... e per esso il/la.....
..... nato/a a.....
.....(.....) il..... in qualità di.....
.....; come
risulta dal documento conservato agli atti di Ferservizi S.p.A..

PREMESSO:

- Che il “Richiedente” ha inoltrato istanza, ai sensi del D.P.R. 753/80 “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, per ottenere il consenso ad interferire la linea ferroviaria “BOLOGNA - PIACENZA” con un attraversamento, costituito da un gasdotto (acciaio 114,30 mm a 4,8bar), interrato in corrispondenza di via Gramsci, al km 17.046 fra le Stazioni di ANZOLA e SAMOGGIA, in Comune di ANZOLA DELL' EMILIA (BO);
 - che l’oggetto del suddetto consenso richiesto dal Richiedente, sarà in seguito indicato, per semplicità, con la dizione interferenza;
 - che le Parti dichiarano e si danno atto che i conseguenti Diritti di Passaggio, esercitati su beni strumentali all’esercizio ferroviario hanno natura di diritti personali di godimento e non di diritti reali di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti,
- si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

(consenso)

Ferservizi consente al “Richiedente” di interferire la linea ferroviaria “BOLOGNA - PIACENZA” con un attraversamento, costituito da un gasdotto (acciaio 114,30 mm a 4,8bar), interrato in corrispondenza di via Gramsci, al km 17.046 fra le Stazioni di ANZOLA e SAMOGGIA, in Comune di ANZOLA DELL' EMILIA (BO). Il consenso riflette esclusivamente la tutela della proprietà e dell’esercizio ferroviari e pertanto il “Richiedente” dovrà in proprio provvedere per il rilascio di eventuali ulteriori permessi, nulla-osta o altri provvedimenti da parte di terzi comunque interessati.

ARTICOLO 2

(prescrizioni, allegati, varianti)

I lavori per la realizzazione della interferenza dovranno essere eseguiti in conformità dei seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione: **a)** allegate Prescrizioni Tecniche e **b)** progetto approvato da Fs, di cui si allegano alla presente convenzione le sole tavole più significative (tavole 01 e 02 del 27/05/03) alla rappresentazione dell’interferenza. Saranno eseguiti a totali cure, spese e responsabilità del “Richiedente” ma sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni di modo e di tempo del personale ferroviario a ciò preposto. Copie dei suddetti elaborati dovranno essere conservate nel cantiere di lavoro per l’esibizione al personale FS che, qualificatosi, ne faccia richiesta. Qualunque prestazione o intervento che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere, causati dai lavori stessi, saranno a carico del “Richiedente”. Sia prima che

durante l'esecuzione dei lavori, FS si riserva il diritto di richiedere, a cura e totali spese del "Richiedente", tutte quelle varianti al progetto della realizzanda interferenza che, a suo esclusivo giudizio, senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie per le proprie esigenze. In tale evenienza il "Richiedente" non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi mentre FS non sarà ritenuta sotto alcun titolo compartecipe del progetto, agli effetti di eventuali responsabilità.

ARTICOLO 3

(spese di impianto)

Il "Richiedente" si impegna a rimborsare ad FS tutte le spese e gli oneri necessari per la regolare esecuzione della interferenza. Queste, definite "spese di impianto", saranno fatturate previa accettazione del presente Atto mentre il N.O. di inizio lavori sarà rilasciato dopo l'avvenuto pagamento delle stesse. Il pagamento dovrà effettuarsi sul c.c.p. n. 16527012 (Banco Posta CIN X ABI 07601 CAB 03200) intestato a RFI S.p.A. Roma - conto attraversamenti - entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla emissione della fattura altrimenti il presente Atto decadrà. In tale evenienza, o in caso di risoluzione successiva, verranno addebitate al "Richiedente" tutte le spese fino a quel momento sostenute. Le "spese di impianto" sono state preventivate in Euro 3'333.33 a fondo perduto e comprendono:

- **istruttoria** della pratica per esame, approvazione del progetto, sopralluoghi preliminari ecc. per un importo pari ad Euro 933.23;
- **sorveglianza, vigilanza lavori ed assistenza al collaudo di esercizio** (prova di pressione) dell'interferenza da eseguirsi, quest'ultimo, a cura e spese del "Richiedente";

- **accertamento e verbalizzazione del collaudo generale** dell'interferenza (regolare o irregolare esecuzione lavori) di cui all'articolo 5 più sotto;
- **spese generali di amministrazione** determinate nella misura del 10% sul totale generale.

ARTICOLO 4

(prescrizioni temporali, risoluzione)

Il "Richiedente" dovrà completare i lavori necessari alla corretta esecuzione della interferenza ferroviaria entro sei mesi dalla data di rilascio, da parte di FS, della autorizzazione a darvi concretamente inizio. In caso contrario, la presente Convenzione si intenderà risolta per colpa dello stesso. Saranno quindi addebitate tutte le spese ed oneri ferroviari sostenuti da FS mentre il "Richiedente" dovrà provvedere al ripristino della sede ferroviaria come previsto all'articolo 14 più sotto.

ARTICOLO 5

(collaudo generale dell'interferenza)

Ultimati i lavori complessivi sarà effettuata, su domanda del Richiedente, una visita in contraddittorio, da parte di un funzionario di FS per constatarne l'esito. La visita sarà esperita dopo l'effettuazione della prova idraulica o statica (collaudo di esercizio) qualora prevista nelle allegate Prescrizioni Tecniche. L'esito dei lavori complessivi sarà verbalizzato a cura FS ed a spese per redazione, cancelleria, bolli e postali del Richiedente. L'onere del sopralluogo, invece, è già compreso nel preventivo delle "spese di impianto". L'accertamento della "regolare esecuzione" dei lavori autorizzerà il Richiedente a mettere in esercizio l'interferenza mentre la constatazione della "non conformità al progetto autorizzato" comporterà la diffida alla messa in esercizio della interferenza e

l'immediato ripristino della sede ferroviaria.

ARTICOLO 6

(manutenzione)

Alla manutenzione dell'interferenza provvederà il "Richiedente" mentre ogni onere che ne derivasse, come la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto, sarà rimborsato ad FS di volta in volta. Nell'esecuzione della manutenzione, il "Richiedente" dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni a sede, impianti, persone e cose di FS. Nel caso che tali evenienze si verificano, il "Richiedente" si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità. Prima di procedere alla manutenzione il "Richiedente" dovrà, comunque, darne avviso per scritto a FS ed ottenerne l'autorizzazione. Qualora, invece, il "Richiedente" non provvedesse alla manutenzione con la dovuta sollecitudine e diligenza o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito da FS, al solo fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, questa potrà provvedervi direttamente ma a spese del "Richiedente" e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'interferenza.

ARTICOLO 7

(modifiche)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura alla autorizzanda interferenza, il "Richiedente" si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse. Eventuali modifiche domandate dal "Richiedente", dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad FS che,

qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi addebiti a carico dello stesso.

ARTICOLO 8

(divieti in sede ferroviaria)

E' interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione della interferenza; rimanendo comunque ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

ARTICOLO 9

(obblighi e responsabilità – esonero di FS)

Il “Richiedente” si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero dall'esistenza, esercizio e manutenzione della interferenza e si obbliga di tenere sollevata FS da ogni azione, reclamo o contestazioni circa la vigente legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro che pervenissero da Terzi. In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario, la presenza della interferenza non potrà motivare, a carico di FS, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza della stessa. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal “Richiedente” che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il “Richiedente” stesso, assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio della interferenza ferroviaria. Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del “Richiedente” non vengono menomate, anche per quanto riguarda la stabilità dell'interferenza, dalla accettazione da parte di FS del

relativo progetto, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui agli articoli 5 e 6 più sopra.

ARTICOLO 10

(canone)

A remunerazione dei maggiori oneri di carattere continuativo (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) derivanti dalla interferenza, il "Richiedente" corrisponderà ad FS, a decorrere dall'anno 2004, un canone annuo anticipato e indivisibile di Euro 288.65. La prima annualità sarà fatturata e corrisposta contestualmente alle "spese di impianto" di cui all'articolo 3, mentre le annualità successive dovranno essere versate al 1° gennaio di ogni anno, sul c.c.p. n. 16527012 (Banco Posta CIN X ABI 07601 CAB 03200) intestato a RFI S.p.A. Roma - conto attraversamenti -, indipendentemente dal ricevimento in tempo utile dell'apposito bollettino di pagamento da parte di FS. Il canone verrà rivalutato ogni tre anni solari, a decorrere dal primo gennaio 2005, in funzione della variazione ISTAT (prezzi nazionali al consumo per famiglie di operai ed impiegati) verificatasi tra il mese di ottobre precedente il triennio da rivalutare ed il mese di ottobre precedente il triennio in scadenza.

ARTICOLO 11

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione il "Richiedente" ha versato sul c.c.p. n. 16527046 (Banco Posta CIN X ABI 07601 CAB 03200) intestato a RFI S.p.A. Roma - conto attraversamenti - la somma infruttifera di Euro 865.95. Questa verrà rivalutata ogni tre anni solari, a decorrere dal primo gennaio 2005, in funzione della variazione ISTAT (prezzi nazionali al consumo

per famiglie di operai ed impiegati) verificatasi tra il mese di ottobre precedente il triennio da rivalutare ed il mese di ottobre precedente il triennio in scadenza. La cauzione sarà svincolata alla cessazione della presente Convenzione, a condizione che non vi siano contestazioni e che siano stati assolti tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 12

(trasferimento diritti)

Il presente consenso non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedere a terzi in tutto o in parte senza il preventivo assenso scritto di FS che, in tale evenienza, non restituirà le somme già corrisposte dal “Richiedente” stesso. Tale assenso, espresso previa verifica delle capacità tecniche del subentrante nel garantire il corretto esercizio dell’interferenza e quindi per riflesso dell’esercizio ferroviario, sarà regolamentato con un nuovo Atto, tra FS ed il subentrante medesimo, conforme a quelli vigenti all’epoca per interferenze similari. Pertanto, in mancanza del suddetto assenso, eventuali contratti che modifichino la titolarità nella proprietà o nell’esercizio dell’interferenza non esonereranno il Richiedente dagli obblighi assunti con la presente convenzione.

ARTICOLO 13

(decorrenza, durata e rinnovo)

La presente Convenzione, decorrente dalla data di stipula, ha durata pari a nove anni solari con scadenza, quindi, al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di stipula. La medesima, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, si rinnoverà – previa stipula di appositi atti - per ulteriori periodi novennali.

ARTICOLO 14

(ripristino sede ferroviaria)

In caso di risoluzione della presente convenzione, il Richiedente dovrà provvedere a rimettere in pristino stato la sede ferroviaria e zona limitrofa, a proprie cure e spese e secondo le prescrizioni che saranno date da FS rinunciando al rimborso dell'eventuale rateo del canone annuo versato. Inoltre dovrà corrispondere ad FS tutti gli oneri conseguenti e necessari per un regolare e sicuro ripristino con rimborso anticipato, salvo conguaglio da effettuarsi a lavori ultimati, verificati e verbalizzati. In caso di inadempienza, FS potrà provvedervi direttamente ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi in prima istanza sulla cauzione costituita.

ARTICOLO 15

(spese stipula e postali)

Le spese di stipula del presente atto per bolli e registrazione nonché tutte le spese postali dal medesimo derivanti, come ad esempio quelle connesse alla fatturazione sia iniziale che periodica, sono a carico del "Richiedente". Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 16

(spese generali di amministrazione ed IVA)

Tutti gli importi previste nel presente atto, fatta eccezione della cauzione di cui all'articolo 11 più sopra sono soggetti e già comprensive delle spese generali di amministrazione nella misura del 10% mentre sono al netto dell'I.V.A. che sarà quindi aggiunta nella misura legale al momento della fatturazione.

ARTICOLO 17

(interessi)

In caso di ritardato pagamento degli oneri previsti nel presente atto, fatta eccezione per la cauzione di cui all'art. 11 più sopra e fermo restando quanto previsto all'articolo 3 più sopra circa la "decadenza dell'atto", sarà applicato un tasso di mora pari al "prime rate", rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana ed aumentato di quattro punti.

ARTICOLO 18

(sedi amministrative)

FerServizi dichiara la propria sede amministrativa in Bologna (BO), via M. D'Azeglio 38 – (CAP 40123). Il "**Richiedente**" dichiara la propria sede amministrativa in

ARTICOLO 19

(Foro competente)

Le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione, saranno deferite alla cognizione del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 20

(utilizzo e comunicazione dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell' art.10 della legge 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni, il "Richiedente" dichiara di aver preso visione e di conoscere l'informativa resa da FERSERVIZI nella sua qualità di gestore dei dati personali, circa l'utilizzo e la comunicazione degli stessi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11, 20 e 22 della legge medesima, esprime il proprio consenso affinché venga effettuato da parte FERSERVIZI, il trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nella suddetta informativa.

ARTICOLO 21

(clausole di risoluzione)

1) Il “Richiedente” espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Atto stesso;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso invece risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il “Richiedente” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del “Richiedente”, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, qualora esistente;

2) richiamo clausole di risoluzioni precedenti articoli

Inoltre la presente Convenzione si risolve per colpa del “Richiedente” qualora lo stesso non rispetti i termini temporali previsti ai precedenti articoli 3 (pagamento delle “spese di impianto”) e 4 (fine lavori complessivi).

La risoluzione della convenzione comporterà la messa in pristino stato di cui

all'articolo 14 più sopra.

Stipulata in due originali, Bologna li

per FERSERVIZI S.p.A.

Per COMUNE

ANZOLA DELL'EMILIA

Ai sensi dell'art. 1341 CC si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19 e 21 della presente Convenzione.

Per COMUNE

ANZOLA DELL'EMILIA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **11** Del **05/02/2004**

Servizio : **DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TER**

OGGETTO

ATTRAVERSAMENTO CON UN GASDOTTO INTERRATO IN CORRISPONDENZA DI VIA GRAMSCI DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-FIRENZE AL KM. 17046. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 04/02/2004 IL DIRETTORE AREA PIANIF. E GEST. ECON./TERRIT. F.to ING. GIUSEPPE MARCHEGANI</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data IL F.to</p>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to COCCHI ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA RAFFAELLA GALLIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal **12/02/2004** al **27/02/2004** ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 12/02/2004

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all' originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 12/02/2004

IL RESP. SERV. AFF. GEN./IST.LI
BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all' Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, N O N è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'art. 127 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 22/02/2004 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA RAFFAELLA GALLIANI